

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Augusto De Luca **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti si è riunito il 12 maggio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (Tecnico tesserato per la Società ASD Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 10507/823 pf15-16 SP/SS/gb del 1.4.2016).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 1 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- 1) Cosmi Serse, (allenatore tesserato della Società Trapani Calcio Srl), per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa in occasione della partita Trapani-Cagliari e riportate dalle maggiori testate giornalistiche, e che verranno in seguito meglio specificate, contestato la competenza e la capacità professionale dell'Arbitro della gara Trapani-Cagliari del 5.3.2016, adombrando dubbi sulla sua imparzialità e ledendo la reputazione dello stesso, oltre che della classe arbitrale e delle istituzioni federali nel loro complesso, e ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato cadetto in corso;
- 2) la Società Trapani Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tecnico Sig. Cosmi Serse.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, la Procura Federale, il Sig. Serse Cosmi e la Società Trapani Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Serse Cosmi e la Società Trapani Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi

dell'art. 23 CGS [*“pena base per il Sig. Serse Cosmi, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per la Società Trapani Calcio Srl sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);;*

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Serse Cosmi, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

per la Società Trapani Calcio Srl, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), Società AC Pavia Srl - (nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us del 1.4.2016).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 1 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Bignotti Nicola, (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), per rispondere:

della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione in onda su Tele Pavia “*Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori*” del 14.3.2016, e successivamente riportate dai maggiori organi d'informazione (meglio sotto indicate) e che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciando dichiarazioni dal contenuto intimidatorio e gravemente lesivo della reputazione e onorabilità di un'intera categoria di soggetti operanti nell'ambito della FIGC;

- la Società AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Sig. Bignotti Nicola.

Svolgimento del procedimento

Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 1 aprile 2016 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Bignotti Nicola (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), in quanto, nel corso di una trasmissione televisiva dal titolo “*Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori*”, andata in onda il 14.3.2016 sull'emittente privata Tele Pavia, il medesimo dirigente aveva fra l'altro pronunciato la seguente dichiarazione: “*I giocatori si dividono in generali, soldati e merde. Identificate le merde, farebbe piacere a tutti poterle sciogliere nell'acido. Purtroppo gli accordi in essere, anche quelli con l'AIC, sono molto tutelanti nei confronti dei calciatori*”.

Questa frase era stata ripresa nei giorni successivi da diversi giornali che vi avevano dato particolare rilievo: sia in formato telematico (come [www.italiasportpress](http://www.italiasportpress.com) del 15.3.2016, lastampa.it del 15.3.2016, fantagazzetta.com del 16.3.2016, [calcionews24](http://calcionews24.com) del 16.3.2016) sia in formato cartaceo (come *La Gazzetta dello Sport* del 16.3.2016 e *Tuttosport* del 16.3.2016).

Dato il clamore suscitato, il Sig. Bignotti si era subito affrettato a fare alcune precisazioni, rilasciando in data 17 marzo 2016 le seguenti dichiarazioni:

- *Tuttosport*: “*Mi assumo le mie responsabilità per la frase incriminata. Penso però che sia necessario contestualizzarla e ascoltare il tono. Era un'iperbole, una provocazione. Non mi riferivo ai miei giocatori di cui ho grande stima. Chiedo scusa al Presidente Zhu e alla Società*”:

- *Corriere Dello Sport*: “*Penso però che per giudicarla nella maniera più corretta sia necessario contestualizzarla e ascoltare il tono in cui l'ho detta. La mia era un'iperbole, una provocazione...*”.

Nel contempo la Segreteria della Lega Pro trasmetteva alla Procura Federale una nota ufficiale contenente la copia di 15 articoli di stampa che avevano riportato le suddette dichiarazioni del Sig. Bignotti (oltre alle testate giornalistiche sopra indicate figuravano anche *La Provincia Pavese*, *Il Quotidiano Sportivo*, *La Gazzetta Di Mantova*, *Il Giornale di Brescia*, *Il Giornale di Vicenza*, *Il Tirreno*, *La Voce di Rovigo*), mentre perveniva anche una nota di protesta dell'Associazione Italiana Calciatori del 16.3.2016.

Le indagini eseguite dalla Procura Federale consentivano di acquisire la registrazione su supporto informatico della trasmissione televisiva del 14 marzo 2016, nonché la copia di

tutti gli articoli pubblicati dai suddetti giornali e il foglio di censimento della Società AC Pavia Srl. Quindi veniva spedita la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Bignotti sia nei confronti della Società AC Pavia Srl per i fatti come sopra loro addebitati.

Nessuna memoria difensiva veniva presentata dai due soggetti deferiti, sicché la Procura Federale formalizzava il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che al Bignotti siano irrogate le sanzioni dell'inibizione per mesi 4 (quattro) e dell'ammenda nella misura di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e che alla Società AC Pavia sia irrogata la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

È anche comparso il difensore delle parti deferite che ha chiesto il l'irrogazione del minimo delle sanzioni per i propri assistiti.

Motivi della decisione

Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta con assoluta certezza che il Sig. Bignotti Nicola (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl) nel corso della trasmissione televisiva intitolata "*Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori*", andata in onda il 14.3.2016 sull'emittente privata Tele Pavia, ha pronunciato la dichiarazione contestatagli.

Il significato e il tono di quella frase sono inequivocabili, in quanto destinate a ledere la reputazione e l'onorabilità dell'intera categoria dei calciatori, alcuni dei quali sono stati qualificati in modo estremamente dispregiativo, auspicandosi da parte del Bignotti perfino la loro eliminazione attraverso lo "*scioglimento nell'acido*".

L'intento del Bignotti non era, come ha cercato vanamente di spiegare l'interessato, quello di lanciare una provocazione o un'iperbole, bensì di additare all'opinione pubblica una certa quota della categoria dei calciatori, scaricando su di essa la responsabilità del cattivo andamento di alcune Società calcistiche.

Del resto, lo stesso Bignotti si è reso poi conto di avere ecceduto, e il 17 marzo ha rilasciato ulteriori dichiarazioni nell'intento di precisare il senso della prima frase, affermando che essa andava letta nel contesto di tutta l'intervista e parlando appunto di "provocazione" e di "iperbole".

È invece evidente che il Bignotti si è semplicemente limitato a fare una precisazione nel tentativo di ridurre la portata delle sue prime affermazioni, che, anche se inserite nel contesto di una dichiarazione più ampia e articolata, non hanno affatto il senso di una "provocazione" o di una "iperbole", ma costituiscono una vera e propria accusa all'intera categoria dei calciatori.

Come è stato notato dalla Procura Federale, il Bignotti peraltro si è limitato alla suddetta precisazione e non ha mai effettuato una smentita o una rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa n. 47/1948.

Tale condotta del Bignotti integra perfettamente la violazione disciplinare contestatagli, in quanto la partecipazione alla trasmissione televisiva sopra indicata e la dichiarazione resa nel corso della stessa, costituiscono violazione del divieto sancito dall'art. 5 comma 1 CGS di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dell'onorabilità della categoria dei calciatori. Peraltro la frase era stata poi ripresa da numerosi giornali. Tale condotta costituisce inoltre palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive che debbono improntare l'azione di tutti i soggetti tesserati.

Ne consegue che anche la Società AC Pavia Srl deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 5 comma 2 CGS. Va peraltro dato atto che da parte della Società non vi è stata alcuna pubblica dissociazione dalle dichiarazioni del Bignotti.

In merito alle sanzioni, vista la richiesta della Procura Federale e considerati i criteri stabiliti dal comma 6 dell'art. 5 CGS, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti di Bignotti Nicola;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti della Società AC Pavia Srl.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 12 maggio 2016.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio